

ORIGINALE

Comune di San Floro



<b>COMUNE DI</b>	<b>DELIBERAZIONE N.4</b>
<b>SAN FLORO</b>	<b>DATA 28/03/2019</b>
<b>PROVINCIA DI CATANZARO</b>	

**Verbale di Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale**

OGGETTO: Approvazione aliquote IMU e TASI per l'anno 2019

L'anno DUEMILADICIANNOVE, addì ventotto del mese di Marzo alle ore 12.00 nella Residenza Municipale, il Commissario Straordinario dott. Gino Rotella nominato – con D.P.R. del 19/09/2018 – per la gestione provvisoria del Comune di San Floro, adotta la deliberazione in oggetto con i poteri del Consiglio Comunale

Partecipa ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale dott. Luciano Pittelli.

## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

### Premesso che:

- l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell' *IMPOSTA UNICA COMUNALE* (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

### Dato atto che:

- i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n° 446, possono:
  - ai sensi dell'art. 13, commi 6-9 del citato D.L. n° 201/2011, aumentare o diminuire le aliquote IMU previste per legge, ed in particolare:
    - modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base dello 0,76 per cento sino a 0,3 punti percentuali, quindi dallo 0,46% all'1,06% (art. 13, comma 6, del citato D.L. n. 201/2011);
    - aumentare l'aliquota di base dello 0,76 per cento sino a 0,3 punti percentuali, quindi fino all'1,06% per immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D, fermo restando che è riservato allo Stato il gettito derivante da detti immobili calcolato ad aliquota standard dello 0,76%;
    - modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base dello 0,4 per cento per l'abitazione principale nel caso di classificazione nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze sino a 0,2 punti percentuali, quindi dallo 0,2% allo 0,6% (art. 13, comma 7, D.L. n° 201/2011 e successive modifiche ed integrazioni);
  - ai sensi del combinato disposto dei commi 676-680 della L. 147/2013, aumentare o diminuire le aliquote TASI previste per legge, ed in particolare:
    - modificare, in aumento, con il vincolo del non superamento dell'aliquota massima del 2,5 per mille, l'aliquota di base, pari all'1 per mille, o in diminuzione, sino all'azzeramento;
    - modificare solo in diminuzione l'aliquota di base dell'unol per mille per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 13, comma 8 del D.L. n° 201/2011 convertito dalla legge n° 214/2011 e succ. modifiche ed integrazioni;
    - ai sensi del combinato disposto dei commi 640 e 677 dell'art. 1 della Legge n° 147/2013, l'articolazione delle aliquote è comunque sottoposta al vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla Legge statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
    - l'aliquota massima del 2,5 per mille della TASI potrà essere aumentata dello 0,8 per mille dai Comuni, ma solo in adempimento delle necessità di introduzione delle medesime detrazioni presenti con l'Imu;

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento all'IMU, ha previsto:

- la riduzione al 50% dell'imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l'unità immobiliari non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale;

l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; e di quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

la riduzione del 25% a favore degli immobili locati a canone concordato;

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

#### **Aliquote:**

aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;

aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

#### **Detrazioni:**

detrazione d'imposta di €. 200,00, riconosciuta a favore di:

unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;

unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

-sono confermate altresì le assimilazioni ad abitazione principale previste dal regolamento per la disciplina dell'IMU ovvero:

*-"unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Sono sottoposte allo stesso regime dell'abitazione le pertinenze".*

*-"unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che non risulti locata".*

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, sulla base del combinato disposto di cui all'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 (convertito in Legge n. 214/2011) e di cui all'articolo 1, comma 380, della legge n. 224/2012, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

#### **Aliquote:**

- a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell'abitazione principale sino a 0,2 punti percentuali (comma 7), con un *range* di aliquota da 0,2% a 0,6%;
- b) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9), fatta eccezione per le unità immobiliari del gruppo D;
- c) variare in aumento l'aliquota standard delle unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel gruppo D sino a 0,30 punti percentuali (art. 1, comma 380, lettera g) della legge n. 228/2012);
- d) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali (comma 6), con un *range* di aliquota da 0,46% a 1,06%;
- e) considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani o disabili** che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di

ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 66 e art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);

**Detrazioni:** i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 37 lett. a), L. n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) il quale sospende, per il 2017 e il 2018, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che *"... Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote. (...). La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e a decorrere dal 2017 al contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 ..."*;

**Considerato** che la legge n.145/2018 (finanziaria per l'anno 2019) non ha previsto il blocco dei tributi locali consentendo agli Enti locali la rimodulazione delle aliquote per l'esercizio 2019,

Ritenuto di avvalersi della facoltà di portare in aumento l'aliquota relativa alla categoria di altri immobili nella misura attuale dello 0,76% aumentandola della percentuale 0,1 percentuali quindi fino al 0,86% in particolare lasciando invariate le altre aliquote e detrazioni;

- per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, che non sono oggetto di esenzione IMU sono confermate le detrazioni previste per l'abitazione principale di cui alla deliberazione C.C. n. 19 del 07/08/2015;
- sono confermate altresì le assimilazioni ad abitazione principale previste dal regolamento per la disciplina dell'IMU ovvero:
  - "unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Sono sottoposte allo stesso regime dell'abitazione le pertinenze"*.
  - "unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che non risulti locata"*.
- i fabbricati rurali strumentali sono esenti dall'IMU come previsto dall'articolo 1, comma 708 della L. 147/2013;
- con la legge di stabilità 2016 questo Comune è stato esentato dal pagamento IMU sui terreni agricoli.

**Ritenuto** inoltre per quanto concerne la TASI di avvalersi della possibilità prevista dall'articolo 1, comma 676 della Legge 147/2013 che testualmente recita: *"L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento. ..."*,

**Atteso** Che tale scelta è da ricondursi alla volontà di non inasprire la tassazione locale, soprattutto in un contesto di forte crisi economica;

Visto il D.M. Ministero dell'Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n. 292 del 17.12.2018), a mente del quale "... Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2019 ...";

Visto inoltre il D.M. Ministero dell'Interno 25 gennaio 2019 (GU Serie Generale n. 28 del 2.2.2019), a mente del quale "... Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31 marzo 2019 ...";

Visto il D. Lgs. 18/08/2000 n.267;

Visto il Regolamento Comunale della IUC approvato con delibera del C.C. n. 9 in data 09/04/2014 per quanto concerne le componenti IMU e TASI;

Visto il parere del responsabile del servizio finanziario resi ai sensi dell'art. 49, comma 1 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

### DELIBERA

- 1) Di assumere per l'esercizio 2019 le determinazioni in materia di aliquote/detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU), quali componenti dell'Imposta Unica Comunale ai sensi della L. 147/2013 approvando per l'anno d'imposta 2019 le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria:

Aliquota/detrazione	Misura
Aliquota abitazione principale e relative pertinenze	0,4
Aliquota altri fabbricati	0,86
Aliquota aree fabbricabili	0,76
Terreni agricoli	Esente
Detrazione per abitazione principale e relative pertinenze ctg. A/1 A/8 A/9	€200,00
Fabbricati Categoria "D" (zona industriale)	1,06

- 2) Di confermare pertanto le aliquote e detrazioni determinate per l'esercizio 2019 specificando all'uopo che:

**a-**per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, che non sono oggetto di esenzione IMU sono confermate le detrazioni previste per l'abitazione principale ;

**b-**sono confermate altresì le assimilazioni ad abitazione principale previste dal regolamento per la disciplina dell'IMU ovvero:

-*"unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Sono sottoposte allo stesso regime dell'abitazione le pertinenze"*.

-*"unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che non risulti locata"*.

**c-**che i fabbricati rurali strumentali sono esenti dall'IMU come previsto dall'articolo 1, comma 708 della L. 147/2013;

**d-**portare in aumento l'aliquota relativa alla categoria di altri immobili, nella misura attuale dello 0,76%, aumentandola di 0,1 percentuali quindi fin o al 0,86% lasciando invariate le altre aliquote e detrazioni;

- 3) di avvalersi della possibilità prevista dall'articolo 1, comma 676, della Legge 147/2013, che

testualmente recita: *“L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento...”* azzerando le aliquote TASI per l’esercizio 2018.

Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, stante l’urgenza di provvedere trattandosi di allegato al bilancio di previsione.



**COMUNE di SAN FLORO**  
PROVINCIA DI CATANZARO

**DELIBERAZIONE DEL COMMISARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**Oggetto:** IUC Componenti IMU e TASI. Determinazione aliquote e detrazioni anno 2019.  
(Responsabile del procedimento – Rag. Salvatore Mungo )

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 e 147 Bis TUEL D.LGS. 267/2000

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi degli artt. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs.267/000 **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE** sulla proposta di deliberazione attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.  
San Floro 27/03/2019

Il Responsabile dell'Area Finanziaria  
UFFICIO Rag. Salvatore MUNGO



**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, ai sensi degli artt. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs.267/000

Vista la proposta in oggetto attesta che:

- HA RIFLESSI DIRETTI/INDIRETTI sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente ed esprime **PARERE FAVOREVOLE** sulla regolarità contabile
- NON HA RIFLESSI DIRETTI/INDIRETTI sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
- NON NECESSITA del visto di copertura finanziaria in quanto il presente atto non comporta spese a carico del bilancio comunale.

San Floro 27/03/2019



Responsabile dell'Area Finanziaria  
UFFICIO Rag. Salvatore MUNGO

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**  
( Dr. GINO ROTELLA )

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
( Avv. Luciano Pittelli )

**PUBBLICAZIONE N.**

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

✓ Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale on line il giorno 08/04/2019 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267)

Dalla Res. Municipale, 08/04/2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
(Rag. Salvatore Mungo)

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il giorno 28/03/2019

✓ essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267);

Dalla Res. Municipale, 28/03/2019

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
( Avv. Luciano Pittelli )